Sentenza della Corte di giustizia europea, punto di svolta per le relazioni finanziarie

# Le ritenute al netto dei costi

## Finanziamenti intraUe, calcolo ad hoc per gli interessi

### DI ALBERTO FUCCIO E RAFFAELE VILLA

e ritenute su interessi derivanti da finanziamenti intracomunitari devono essere applicate al netto dei costi direttamente connessi, pena la violazione dell'art. 59 del Trattato dell'Unione riguardante la libertà di prestazione di servizi. Così la Corte di giu-stizia dell'Unione europea con sentenza C-18/15 del 13 luglio

Il caso esaminato dalla Corte riguardava le ritenute applicate sugli interessi corrisposti da una società fiscalmente residente in Portogallo su un finanziamento erogato direttamente da una banca fiscalmente residente in Irlanda.

La principale questione sulla quale la Corte si è pronunciata riguarda la conformità al diritto dell'Unione di una normativa nazionale che non consenta di considerare rilevanti i costi professionali sostenuti dalla banca erogante ai fini dell'applicazione della ritenuta.

A tal riguardo, la Corte, dopo aver ricordato che, in linea di principio, una eventuale restrizione in tal senso sarebbe legit-tima purché sorretta da motivi imperativi di ordine generale e proporzionata in relazione all'obiettivo perseguito, ha deciso che la normativa portoghese viola la libertà di prestazione di servizi consentendo l'applicabilità della ritenuta al netto delle spese professionali direttamente connesse all'attività.

La sentenza in commento rappresenta un punto di svolta per le relazioni finanziarie intracomunitarie, che, conformemente agli indirizzi espressi in sede Ocse, hanno storicamente scontato un livello di imposizione superiore (in quanto al lordo dei costi) con la conseguenza di un innalzamento del costo del finanziamento per i soggetti finanziati alla luce della ineludibile richiesta delle banche eroganti di ricevere ammontari di interessi «lordizzati».

Tuttavia, probabilmente a causa del tenore letterale delle questioni pregiudiziali sollevate, non risulta sufficientemente chiaro se anche i costi di finanziamento sostenuti dalla banca estera erogante siano effettiva-mente coperti dalla decisione del giudice in commento, la quale, al riguardo, si limita ad affermare che le eventuali difficoltà probatorie collegate a tali componenti negativi non sono sufficienti a negare la loro concorrenza a determinare la base imponibile della ritenuta.

© Riproduzione riservata



#### COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO

## Anche le lucciole pagano le tasse

Anche le «lucciole» pagano le tasse. L'esercizio dell'attività di prostituzione configura una prestazioni di servizi retribuita. Ad affermarlo è la Ctr Veneto

nella sentenza n. 788/31/16, depositata lo scorso 16 giugno. Il caso vedeva coinvolta una donna raggiunta da un accertamento sintetico dell'Agenzia delle entrate, emesso alla luce della discrepanza tra il tenore di vita (possesso di autovetture, immobili e somme sul conto corrente) e l'assenza di redditi dichiarati al

fisco. L'imponibile ricostruito tramite redditometro superava i 286 mila euro complessivi per tre anni. Ricostruzione impugnata in contenzioso dalla contribuente. La Ctp di Padova accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo sì dovute le maggiori imposte, ma annullando le sanzioni comminate per incertezza della fattispecie controversa, in quanto i proventi contestati non sarebbero inquadrabili in nessuna delle categorie previste dall'articolo 6 del Tuir. I giudici di appello si richiamano in primo luogo alla Corte di giustizia Ue, che con la sentenza nella causa C-268/99 ha ricompreso la prostitu-

zione tra le prestazio-ni di servizi, laddove esercitata in maniera abituale ed effettiva. In aggiunta, la Ctr riporta le massime sancite dalla Cassazione nelle pronunce nn. 9573/2007,7766/2008 e 18081/2010, tutte concordi nel ritenere legittimo l'assog-

gettamento a tassazione dei proventi. Quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, «è onere del

contribuente dimostrare giustificabili sulla base delle sue dichiarazioni, non siano fiscalmente rilevanti», chiosano i giudici veneti. Che peraltro ritengono applicabili pure le sanzioni, alla luce del fatto che l'incertezza interpretativa prospettata dalla appellante non sussiste: le somme in questione, infatti, «sulla scorta della giurisprudenza della Cassazione e comunitaria vanno ricondotte alla categoria dei red-diti da lavoro autonomo». Tale attività economica, «seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per denaro del proprio corpo, non costituisce reato, e consiste, appun-to, in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell'articolo 3 del dpr n. 633/1972». Da qui la riforma della sentenza di primo grado, nella

parte in cui aveva annullato le sanzioni amministrative e stabilito la compensazione delle spese (ora addebitate per intero alla parte soccombente).

Valerio Stroppa





Tema al centro dell'assise dell'Uncat

## La compliance? Troppo costosa

#### di Giovanni Galli

n Italia il «Costo della compliance» (e cioè dell'adempimento fiscale spontaneo) è particolarmente elevato. Nel rapporto annuale pre-disposto sul tema dei costi della compliance dalla World Bank Group e dalla Pwc (Paying Taxes 2016 con riferimento al 2014) l'Italia si colloca al 137 po-sto su 189 paesi del modo analizzati

Lo studio utilizza tre indicatori: - il prelievo sui profitti delle imprese (Total Tax rate) che in Italia risulta pari al 64,8% a fronte di una media della regione europea del 40,6% (collocandosi così al primo posto); - le ore necessarie per gli adempimenti fisca-li delle imprese (Time to comply) che nel nostro Paese sono state 269 a fronte di una media europea di 173; il numero degli paga-menti fiscali che in Italia sono stati 14 rispetto a una media europea di 11,5.

Anche di questo si par-erà al IV Congresso Congresso dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi che si terrà a Palermo il 23

e 23 settembre 2016 e che avrà ad oggetto il seguente tema: «Giustizia tributaria. Diritti e doveri del contribuente»

Nel particolare contesto storico che caratterizza la condizione economica del nostro Paese le azioni volte a garantire l'equità fiscale assumono una particolare rilevanza e priorità.

In tale direzione l'Uncat, la cui missione istituzio-nale è quella di tutelare i contribuenti, ritiene che la realizzazione di un «equo» sistema tributario passi necessariamente da una piena affermazione dei principi costituzionali in materia, spesso non adeguatamente considerati dal nostro legislatore (si pensi alle continue deroghe alla Statuto dei diritti del contribuente).

A tal fine il Congresso intende favorire un confronto costruttivo su tali tematiche tra i principali attori dell'ordinamento tributario italiano, cercando di realizzare in modo concreto, e non teorico, il valore della compliance nel rapporto - Fisco-Con-

tribuente.

